

La legge di bilancio per l'anno 2017: novità previdenziali

Proprio oggi pomeriggio, 7 dicembre 2016, è stata approvata in via definitiva dal Senato la legge di Bilancio per l'anno 2017.

In questo numero di Previdenza Flash illustriamo tutte le novità in campo previdenziale.

Indice degli argomenti trattati:

- [Anticipo finanziario a garanzia pensionistica "APE" pag. 1](#)
- [APE sociale pag. 4](#)
- [APE Imprese pag. 5](#)
- [La "R.I.T.A." rendita integrativa temporanea anticipata pag. 6](#)
- [La "quattordicesima" somma aggiuntiva sulle pensioni pag. 7](#)
- [L'ottava salvaguardia pag. 8](#)
- [Il cumulo dei contributi pag. 12](#)
- [Lavoratori precoci pag. 14](#)
- [Lavori usuranti pag. 16](#)
- [Opzione donna pag. 17](#)
- [Abolizione delle penalizzazioni pag. 17](#)
- [No tax area pensionati pag. 17](#)
- [Contribuzione nella gestione separata pag. 17](#)
- [Lavoratori affetti da patologie derivanti da asbesto pag. 18](#)
- [Fondi di solidarietà pag. 18](#)
- [Centralinisti non vedenti pag. 18](#)

Le norme in tema di previdenza contenute nella Legge di Bilancio per il 2017

La legge di bilancio, appena approvata dalle Camere, contiene numerose misure in materia previdenziale, frutto, in gran parte, dell'intesa siglata tra Governo e Sindacati il 29 settembre scorso. Gli argomenti su questa materia sono numerosi e riguardano sia coloro che sono ormai già in pensione sia coloro che desiderano raggiungerla al più presto.

Ecco, allora, in dettaglio tutto ciò che c'è da sapere sulla nuova normativa.

Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (la cosiddetta APE)

Il provvedimento della Legge di Bilancio che ha destato più interesse (ma anche molte critiche) è la neonata "Ape" ovvero l'*Anticipo finanziario a garanzia pensionistica*. Si tratta di un progetto di natura sperimentale che consentirà dal 1° maggio del 2017 e fino al 31 dicembre del 2018 ai lavoratori dipendenti del settore privato e del settore pubblico, agli autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) ed ai parasubordinati che hanno raggiunto almeno i 63 anni di età di andare in anticipo in pensione.

Le condizioni per l'accesso all'APE sono:

- il compimento di almeno i 63 anni di età
- quella di essere a non più di 3 anni e 7 mesi al perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia;
- il possesso di almeno 20 anni di contributi;
- aver maturato un importo di pensione lordo non inferiore a circa 701 euro al mese (1,4 volte il trattamento minimo INPS);
- non essere già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

Il pagamento dell'APE, ai lavoratori che ne faranno, richiesta verrà attuata con prestiti erogati, attraverso l'Inps, da parte di banche e assicurazioni; tali prestiti dovranno poi essere restituiti dagli interessati con rate di ammortamento costanti e per 20 anni, una volta conseguita la pensione.

In pratica, accedendo all'APE, si potrà ottenere, mensilmente e per 12 mesi, sino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia un somma, rapportata all'importo della futura pensione ed esente da imposizione fiscale. Somma che, poi, dovrà restituire, a partire dalla data di pensionamento, sino al completo rimborso del capitale e degli interessi alle banche che hanno fornito la "provvista" per l'anticipo.

Ma c'è di più! Contestualmente al prestito, il lavoratore interessato all'APE dovrà attivare un'assicurazione contro il rischio di premorienza con una compagnia assicuratrice. Ciò perché in caso di decesso del richiedente, il capitale residuo sarà rimborsato dall'assicurazione con la quale è stata stipulata la polizza contro il rischio premorienza, senza alcun riflesso sulla eventuale pensione di reversibilità o sugli eredi.

L'istituto di credito e la società assicuratrice saranno scelti dall'interessato fra quelli aderenti a un'apposita convenzione stipulata con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, convenzione nella quale saranno definite le condizioni standard di miglior favore.

L'entità minima e massima dell'Ape, la cui durata minima è di 6 mesi, e le ulteriori modalità di attuazione della disciplina dell'Ape saranno indicate da un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che sarà adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Come si calcola

Ipotizziamo, allora, quale sia l'APE e quale sia l'importo della somma da restituire da parte di un lavoratore dipendente nato il 1° maggio del 1953 che intende ottenere la prestazione nella misura dell'85% dal 1° giugno del 2017 con un anticipo di 36 mesi rispetto alla data di compimento dell'età pensionabile e con un importo di pensione lorda maturata alla data della richiesta di €. 2.500 lordi.

In questa ipotesi l'importo netto della sua pensione sarà di 1.857 €. e poiché intende chiedere l'APE all'85% questa prestazione spetterà nella misura di €.1.579 euro.

Poiché percepirà l'APE per 12 mesi e per 3 anni, l'anticipo ottenuto sarà complessivamente pari a €. 56.830, che inizierà a restituire per 20 anni a decorrere dal 1° marzo del 2020 ovvero dalla data in cui maturerà il diritto alla pensione di vecchiaia. Ipotizzando, secondo le affermazioni del Governo, che il tasso di interesse delle rate dovrebbe essere del 2,5% annuo e che la polizza assicurativa dovrebbe essere pari a circa il 29% dell'intero prestito, la rata lorda del prestito e della polizza assicurativa dovrebbe essere pari a circa €.369,81, di cui €.301 a titolo di restituzione della rata e 69 per la polizza assicurativa. Poiché, però, potrà dedurre il 50% degli interessi sulla rata e il 50% della polizza, la trattenuta mensile netta sarà pari a 303,30€ per 20 anni.

Esempio

| | | |
|---------------------------------------|----------------|---|
| Cognome e Nome | | |
| Data di nascita | | 07/05/1953 |
| Sesso | | <input checked="" type="radio"/> uomo <input type="radio"/> donna |
| Data di compimento dei 63 anni | | 7 maggio 2016 |
| Decorrenza pensione Vecchiaia | | 01/06/2020 |
| Età | anni 67 mesi 0 | Ha diritto all'APE sociale? NO |
| Decorrenza APE | | 01/06/2017 |
| Importo lordo pensione | | € 2.500 |
| Importo netto | | € 1.857 |
| Mesi di percezione dell'APE | | 36 |
| Importo dell'APE richiesto in % | | 85 |
| Importo APE mensile | | € 1.579 |
| Importo complessivo del prestito APE | | € 56.830 |
| Costo assicurativo (29% del prestito) | | € 16.481 |
| Tasso Annuo di Interesse (TAN) | | 2,50% |
| Rata mensile del prestito | | € 301 |
| Rata mensile del costo assicurativo | | € 69 |

| | | | |
|---------|-----|----------------------|----|
| N. rate | 240 | Anni durata prestito | 20 |
|---------|-----|----------------------|----|

| APE VOLONTARIA | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Trattenuta mensile lorda (TAN+ ass.) | € 369,81 |
| Deduzione IRPEF rata | € 32 |
| Deduzione IRPEF Premio Assicurativo | € 34 |
| Totale deduzioni | € 67 |
| Trattenuta mensile netta | € 303,30 |
| Importo rata netta | € 1.553,88 |

Chi può usufruirne

Nella tabella sottostante sono riportati per anno e mese di nascita i soggetti che raggiungono entro il 31 dicembre del 2018 i requisiti anagrafici richiesti per l'accesso all'APE.

| Mese di nascita | 1951 | | 1952 | | 1953 | | 1954 | | 1955 | |
|-----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| | Data maturazione requisito | Decorrenza APE | Data maturazione requisito | Decorrenza APE | Data maturazione requisito | Decorrenza APE | Data maturazione requisito | Decorrenza APE | Data maturazione requisito | Decorrenza APE |
| gennaio | agosto-17 | 1 maggio 2017 | 1 settembre 2018 | 1 maggio 2017 | 1 gennaio 2020 | 1 maggio 2017 | 1 aprile 2021 | 1 settembre 2017 | 1 aprile 2022 | 1 settembre 2018 |
| febbraio | 1 settembre 2017 | 1 maggio 2017 | 1 ottobre 2018 | 1 maggio 2017 | 1 febbraio 2020 | 1 maggio 2017 | 1 maggio 2021 | 1 ottobre 2017 | 1 maggio 2022 | 1 ottobre 2018 |
| marzo | 1 ottobre 2017 | 1 maggio 2017 | 1 novembre 2018 | 1 maggio 2017 | 1 marzo 2020 | 1 maggio 2017 | 1 giugno 2021 | 1 novembre 2017 | 1 giugno 2022 | 1 novembre 2018 |
| aprile | 1 novembre 2017 | 1 maggio 2017 | 1 dicembre 2018 | 1 maggio 2017 | 1 aprile 2020 | 1 maggio 2017 | 1 luglio 2021 | 1 dicembre 2017 | 1 luglio 2022 | 1 dicembre 2018 |
| maggio | 1 dicembre 2017 | 1 maggio 2017 | 1 gennaio 2019 | 1 maggio 2017 | 1 maggio 2020 | 1 maggio 2017 | 1 agosto 2021 | 1 gennaio 2018 | | |
| giugno | 1 gennaio 2018 | 1 maggio 2017 | 1 febbraio 2019 | 1 maggio 2017 | 1 giugno 2020 | 1 maggio 2017 | 1 settembre 2021 | 1 febbraio 2018 | | |
| luglio | 1 febbraio 2018 | 1 maggio 2017 | 1 marzo 2019 | 1 maggio 2017 | 1 luglio 2020 | 1 maggio 2017 | 1 ottobre 2021 | 1 marzo 2018 | | |
| agosto | 1 marzo 2018 | 1 maggio 2017 | 1 aprile 2019 | 1 maggio 2017 | 1 agosto 2020 | 1 maggio 2017 | 1 novembre 2021 | 1 aprile 2018 | | |
| settembre | 1 aprile 2018 | 1 maggio 2017 | 1 maggio 2019 | 1 maggio 2017 | 1 settembre 2020 | 1 maggio 2017 | 1 dicembre 2021 | 1 maggio 2018 | | |
| ottobre | 1 maggio 2018 | 1 maggio 2017 | 1 giugno 2019 | 1 maggio 2017 | 1 ottobre 2020 | 1 maggio 2017 | 1 gennaio 2022 | 1 giugno 2018 | | |
| novembre | 1 giugno 2018 | 1 maggio 2017 | 1 luglio 2019 | 1 maggio 2017 | 1 novembre 2020 | 1 maggio 2017 | 1 febbraio 2022 | 1 luglio 2018 | | |
| dicembre | 1 luglio 2018 | 1 maggio 2017 | 1 agosto 2019 | 1 maggio 2017 | 1 dicembre 2020 | 1 maggio 2017 | 1 marzo 2022 | 1 agosto 2018 | | |

Le lavoratrici dipendenti del settore privato nate entro maggio del 1952 escono con un anno di anticipo rispetto alle date indicate in tabella

Come si chiede l'APE

Per ottenere l'APE, il lavoratore interessato presenterà domanda all'INPS di "certificazione del diritto all'Ape". L'INPS verifica il possesso dei requisiti, certifica il diritto e comunica al soggetto richiedente l'importo minimo e massimo dell'Ape ottenibile.

Una volta ottenuta dall'INPS questa certificazione, il soggetto presenta, utilizzando appositi modelli, domanda di Ape e di pensione (da liquidarsi al raggiungimento dei requisiti di legge), indicando il finanziatore e l'impresa assicurativa (per la copertura del rischio di premorienza).

La domanda di Ape e di pensione non sono revocabili.

Come abbiamo già detto, i finanziatori e le imprese assicurative sono scelti tra quelli che aderiscono agli accordi-quadro da stipularsi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, rispettivamente, l'Associazione Bancaria Italiana e l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici ed altre imprese assicurative primarie.

Con gli accordi-quadro sono definiti anche il tasso di interesse e la misura del premio assicurativo. Le informazioni precontrattuali e contrattuali (previste dalla legislazione vigente) sono fornite ai soggetti richiedenti dall'INPS per conto del finanziatore e dell'impresa assicurativa (sulla base della documentazione da questi fornita).

L'Indennità APE (la cosiddetta APE sociale)

L'APE sociale consiste, invece, in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni. L'importo verrà erogato dallo Stato e non dal settore bancario

Come per l'APE normale, l'APE sociale è prevista in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018; entro tale data il Governo verifica i risultati della sperimentazione ai fini di una sua eventuale prosecuzione.

Possono accedere all'APE sociale i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- età anagrafica minima di **63 anni**;
- soggetti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (anche collettivo) dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile) e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- lavoratori dipendenti al momento della decorrenza dell'APE sociale, che svolgono specifiche attività lavorative "gravose" da almeno sei anni in via continuativa, per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento, e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.

Le attività lavorative gravose sono indicate in una specifica tabella allegata alla legge e sono le seguenti:

- Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
- Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
- Conciatori di pelli e di pellicce
- Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
- Conduttori di mezzi pesanti e camion
- Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni.
- Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
- Professori di scuola pre-primaria
- Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
- Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
- Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

Il riconoscimento dell'APE sociale è esclusa nei casi di:

- mancata cessazione dell'attività lavorativa;
- titolarità di un trattamento pensionistico diretto;
- soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria;
- soggetti titolari di assegno di disoccupazione (ASDI);
- soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attività commerciale;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato.

L'indennità - che è comunque compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui - è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione ma non può, in ogni caso, superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro; non è soggetta, infine, a rivalutazione ed è erogata per 12 mesi all'anno.

Sarà possibile, per chi ha diritto all'APE sociale, ottenere un importo della prestazione più elevato (ovviamente se l'importo della pensione maturata lo consente) ed in questo caso, mentre fino a 1.500€ mensili, non vi sarà alcuna restituzione dell'APE, per la quota eccedente i 1.500 € mensili si calcoleranno interessi e costo della polizza assicurativa come per l'APE normale

L'APE delle imprese

E' prevista anche la possibilità per il datore di lavoro, in caso di accordo tra le parti, al fine di agevolare la scelta del lavoratore, di sostenere i costi dell'APE volontario attraverso un versamento all'INPS di una contribuzione correlata alla retribuzione percepita prima della cessazione del rapporto di lavoro, in presenza di accordi collettivi anche attraverso appositi fondi bilaterali in essere o appositamente creati, in modo da produrre un aumento della pensione tale da compensare gli oneri relativi alla concessione dell'APE.

La legge di bilancio introduce, inoltre, nel nostro ordinamento la cosiddetta RITA ovvero la rendita integrativa temporanea anticipata. Si tratta della possibilità di ottenere in anticipo le prestazioni della previdenza complementare (con esclusione di quelle in regime di prestazione definita) in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio.

La prestazione consiste nell'erogazione frazionata, in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, del montante accumulato richiesto.

Potranno, però, accedere alla RITA solo coloro che sono cessati dal lavoro e che hanno, in base ad una certificazione che dovrà rilasciare l'INPS, i requisiti per l'accesso all'APE ovvero:

- essere iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata
- età anagrafica minima di 63 anni;
- maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
- anzianità contributiva di 20 anni;
- pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo (al netto della rata di ammortamento dell'APE);
- non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto.

La parte imponibile della rendita è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

La “quattordicesima”

In favore dei pensionati meno abbienti la Legge di Bilancio “ritocca” la “quattordicesima” dei pensionati, innalzando i limiti di reddito per poterla ottenere ed incrementandone l’importo.

Per chi non lo sapesse la quattordicesima è una somma aggiuntiva, prevista dall’articolo 5 del decreto legge 2 luglio 2007, che dal 2007 è erogata a luglio di ogni anno a chi è titolare di una pensione contributiva INPS o di altri enti in presenza di determinate condizioni reddituali e con un’età pari o superiore a 64 anni.

Sino ad ora la somma aggiuntiva era erogata in presenza di un reddito complessivo personale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo, pari a 9.786,86 euro annuo. La somma è, poi, erogata in base all’anzianità contributiva complessivamente maturata ed è suddiviso in tre scaglioni fissi: 336 euro; 420 euro o 504 euro a seconda, rispettivamente, se ha versato fino a 15 anni di contributi, fino 25 anni di contributi o più di 25 anni di contribuzione.

Come dicevamo, la Legge di Bilancio interviene sulla disciplina della c.d. “quattordicesima” prevedendo che essa venga erogata non più solamente se il soggetto interessato possieda un reddito complessivo individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo I.N.P.S. (limite pari a 9.786,86 euro per il 2016, a euro), ma anche, con importi diversi, nei casi in cui il soggetto possieda redditi fino al limite di 2 volte il trattamento minimo (limite pari a 13.049,14 euro per il 2017)

Nella tabella sottostante sono riportati i limiti di reddito e gli importi della “quattordicesima” per il 2017.

| Lavoratori dipendenti | Lavoratori autonomi | Anno 2007 | Dal 2008 al 2016 | Dal 2017 |
|---|-----------------------|-----------|------------------|------------|
| Anni di contribuzione | Anni di contribuzione | | | |
| Fino a 1,5 volte il trattamento minimo | | | | |
| Fino a 15 | Fino a 18 | | 336 | 437 |
| Da 16 a 25 | Da 19 a 28 | | 420 | 546 |
| Oltre i 25 | Oltre i 28 | | 504 | 655 |
| Da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo | | | | |
| Fino a 15 | Fino a 18 | | | 336 |
| Da 16 a 25 | Da 19 a 28 | | | 420 |
| Oltre i 25 | Oltre i 28 | | | 504 |

La Legge di Bilancio prevede un ulteriore intervento in favore dei cosiddetti "lavoratori esodati". L'intervento opera essenzialmente attraverso:

- l'incremento dei contingenti di categorie già oggetto di precedenti sette salvaguardie;
- attraverso il prolungamento del termine (da 36 a 84 mesi successivi all'entrata in vigore della riforma pensionistica) entro il quale i soggetti devono maturare i vecchi requisiti.

Più specificamente, viene previsto che i requisiti per l'accesso al sistema previdenziale vigenti prima della riforma pensionistica continuino ad applicarsi a specifiche categorie di lavoratori, nei limiti di determinati contingenti (comma 3):

- 1) nel limite di 11.000 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione, precedente alla data di licenziamento, delle vigenti procedure concorsuali (quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, a condizione di esibire la documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale), anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2012 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro 36 mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore della riforma pensionistica. Per quanto concerne, specificamente, i versamenti volontari, questi possono riguardare (anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, D.Lgs. 184/1997) anche periodi eccedenti i 6 mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa; il versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai 36 mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile (in tal caso, ai sensi del successivo comma 4, per i lavoratori già autorizzati ai versamenti volontari antecedentemente al 1° gennaio 2017 e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, è prevista la riapertura, a domanda, dei termini per i versamenti relativi ai 36 mesi successivi alla fine della fruizione dell'indennità di mobilità). Eventuali periodi di sospensione dell'indennità di mobilità (interventivi entro il 1° gennaio 2017) per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato, mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alle salvaguardie (lettera a));
- 2) nel limite di 9.200 soggetti, ai lavoratori proscrittori volontari con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011, anche se abbiano svolto, successivamente al 4 dicembre 2011, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato, che maturino i requisiti previdenziali secondo la disciplina vigente prima della riforma pensionistica entro 84 mesi dalla sua entrata in vigore (lettera b));
- 3) nel limite di 1.200 soggetti, ai lavoratori proscrittori volontari non in possesso al 6 dicembre 2011 di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile, e a condizione che

abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, che maturino i requisiti previdenziali secondo la disciplina vigente prima della riforma pensionistica entro 84 mesi dalla sua entrata in vigore (lettera c));

- 4) nel limite di 7.800 soggetti, ai lavoratori titolari di accordi individuali o collettivi e i lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro che maturano i requisiti previdenziali secondo la disciplina vigente prima della riforma pensionistica entro 84 mesi dalla sua entrata in vigore (lettera d));
- 5) nel limite di 700 soggetti, ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave nel corso del 2011, i quali maturino i requisiti previdenziali secondo la disciplina vigente prima della riforma pensionistica entro 84 mesi dalla sua entrata in vigore (lettera e));
- 6) nel limite di 800 soggetti, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato (con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori stagionali), cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali maturino i requisiti previdenziali secondo la disciplina vigente prima della riforma pensionistica entro 72 mesi dalla sua entrata in vigore (lettera f)).

Le istanze per l'accesso all'VIII salvaguardia dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro il 1° marzo 2017, secondo le procedure previste, per ciascuna categoria di soggetti, dai precedenti provvedimenti di salvaguardia.

Requisiti e condizioni per l'accesso alla VIII salvaguardia

| Gli interessati | I requisiti | A chi la domanda |
|---|---|---|
| Mobilità (11.000 soggetti) | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011; Nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria, ecc., anche in mancanza dei predetti accordi. | <ul style="list-style-type: none"> Perfezionamento del requisito in vigore ante Riforma Fornero entro 36 mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile Se cessati entro il 31 dicembre 2014, anche mediante il versamento di contributi volontari. Il versamento volontario può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa e può comunque essere effettuato solo con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile indicato dalla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione dell'indennità di mobilità, intervenuti entro la data di entrata in vigore della presente legge per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alle salvaguardie di cui al presente comma. | <p>INPS Entro il 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2017</p> |
| Prosecutori Volontari (9.200 soggetti) | | |
| <p>a) Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato</p> | <p>Decorrenza della pensione <u>entro il 6.1.2019</u> (comprensiva della finestra mobile).</p> | <p>INPS Entro il 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2017</p> |
| Prosecutori Volontari (1.200 soggetti) | | |
| <p>b. Lavoratori autorizzati ai volontari entro il 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di</p> | <p>Decorrenza della pensione <u>entro il 6.1.2018</u> (comprensiva della finestra mobile).</p> | <p>INPS Entro il 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2017</p> |

| | | |
|--|---|---|
| <p>lavoro dipendente a tempo indeterminato.</p> | | |
| Cessati dal Servizio (7.800 soggetti) | | |
| <p>a) Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato</p> <p>b) Lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.</p> | <p>Decorrenza della pensione entro il 6.1.2019 (comprensiva della finestra mobile)</p> | <p>DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2017</p> |
| Tempo determinato (700 soggetti) | | |
| <p>Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato. Sono esclusi i lavoratori del settore agricolo e i lavoratori con qualifica di stagionali.</p> | <p>Decorrenza della pensione entro il 6.1.2018 (comprensiva della finestra mobile)</p> | <p>DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2017</p> |
| Congedi per handicap (700 soggetti) | | |
| <p>Lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 a condizione di che il congedo risulti attribuito per assistere figli con disabilità grave</p> | <p>Decorrenza della pensione entro il 6.1.2019 (comprensiva della finestra mobile)</p> | <p>DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2017</p> |

E', a parere di chi scrive, la norma più "rivoluzionaria" dell'intero provvedimento.

Dalla nascita della previdenza obbligatoria e fino ad oggi (parliamo quindi di oltre un secolo) la situazione di chi, cambiando lavoro, cambiava anche il regime pensionistico a cui si era obbligatoriamente iscritti ha presentato problemi e criticità.

Per mettere insieme questi "spezzoni" di contributi, o si ricorreva alla ricongiunzione, dal 2011 sempre onerosa, oppure alla totalizzazione che comportava l'adozione del sistema di calcolo contributivo in luogo di quello "misto" o "retributivo", in genere più remunerativo.

Un primo tentativo di superare queste difficoltà era stato introdotto con la Legge 228/2012 che consente agli iscritti ai Fondi di previdenza obbligatori di natura pubblica (erano, perciò escluse le Casse dei liberi professionisti) di sommare, ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia, i diversi "spezzoni" di contributi in modo che, una volta acquisito il requisito contributivo, i diversi enti provvedessero al pagamento della quota di pensione in base alle regole previste da ciascun ordinamento.

C'erano, però, tre "paletti" che impedivano un completo utilizzo della contribuzione accreditata nei diversi Fondi o Gestioni. Il primo era relativo al fatto che il cumulo era possibile se non si era maturato già il requisito contributivo in uno dei fondi interessati al cumulo; il secondo, invece, riguardava il fatto che non era possibile ricorrere al "cumulo" per accedere alla pensione anticipata. L'ultimo, infine, riguardava l'impossibilità di utilizzare, per il "cumulo" la contribuzione versata presso le Casse di Previdenza dei liberi professionisti.

Ora con la Legge di Stabilità:

- si sopprime la norma che attualmente esclude la possibilità di avvalersi del cumulo per i soggetti che siano in possesso dei requisiti pensionistici;
- si prevede che il cumulo possa essere utilizzato anche per la maturazione del solo requisito contributivo ovvero per la pensione anticipata;
- si dispone che la disciplina del cumulo interesserà anche coloro che hanno versamenti nelle Casse Professionali dei Liberi professionisti.

Per i pubblici dipendenti che si avvalgono del cumulo i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio iniziano a decorrere solo al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Sono, inoltre, introdotte specifiche norme transitorie per tutelare i lavoratori che hanno presentato domanda di ricongiunzione o di totalizzazione non ancora definite dagli Enti previdenziali, al fine di consentire loro l'accesso alternativo all'istituto del cumulo e di garantire il recupero delle somme eventualmente versate.

Il nuovo cumulo dei periodi assicurativi

Lavoratori con contribuzione presente nelle gestioni elencate in basso possono cumularli gratuitamente al fine di ottenere le seguenti prestazioni pensionistiche:

Pensione di Vecchiaia¹- Pensione Anticipata²- Assegno Ordinario di Invalidità - Pensione di Inabilità - Pensione Indiretta- Pensione Supplementare

1) La prestazione si consegue al perfezionamento del requisito anagrafico più elevato tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà; 2) La prestazione si consegue solo ed esclusivamente al perfezionamento di 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) (*appare non possibile il cumulo per oltre prestazioni di ex anzianità*)

| | | | | |
|--|--|--|------------------------|---|
| Sistema di Calcolo | Ciascuna Gestione per la parte di propria competenza, determina il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. | | | |
| Condizioni | Nessuna pensione diretta liquidata a carico delle gestioni interessate nel cumulo. | | | |
| Gestioni Interessate | | | | |
| AGO (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti FPLD - Gestioni Speciali Autonomi) | Fondi Sostitutivi dell'AGO (es. Elettrici, Telefonici. Enpals Fondo Volo, Inpgi, ecc..) | Fondi Esclusivi dell'AGO (INPDAP, FS, Poste) | Gestione Separata Inps | Casse di Previdenza dei Liberi Professionisti |

Si introduce la possibilità per i cosiddetti lavoratori precoci, a decorrere dal 1° maggio 2017, di accedere al pensionamento anticipato con un requisito contributivo ridotto di 41 anni (in luogo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne).

Possono avvalersi della possibilità di accedere al pensionamento con il requisito contributivo ridotto i soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo versati prima del compimento del 19° anno di età, siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria di base da una data precedente il 1° gennaio 1996 e si trovino nelle determinate situazioni di disagio sociale sottoelencate:

- stato di disoccupazione (a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale) sempre che la relativa prestazione per la disoccupazione sia cessata integralmente da almeno tre mesi;
- svolgimento di assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, in favore del coniuge o di un parente di primo grado convivente, con handicap in situazione di gravità;
- riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, pari o superiore al 74 per cento;
- svolgimento da almeno sei anni in via continuativa, in qualità di lavoratore dipendente, nell'ambito di determinate professioni, di attività lavorative per le quali sia richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltosa e rischiosa la loro effettuazione in modo continuativo; si tratta delle attività che possono dare diritto all'APE sociale e di cui abbiamo parlato a pag.4;
- lo svolgimento di attività lavorative cosiddetti usuranti.

Il requisito ridotto di 41 anni è comunque soggetto, dal 1° gennaio del 2019, agli adeguamenti in base agli incrementi della speranza di vita.

Il trattamento pensionistico liquidato in base al requisito contributivo ridotto non è cumulabile con redditi da lavoro per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra il requisito ordinario (per il conseguimento del trattamento a prescindere dall'età anagrafica) e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento.

Per i pubblici dipendenti che accedono al pensionamento con il requisito ridotto i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio iniziano a decorrere solo al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

L'accesso al pensionamento con il requisito contributivo ridotto è comunque consentito entro i limiti di spesa stabiliti.

| L'agevolazione nell'accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci | | |
|--|---|---|
| L'agevolazione spetta ai soli lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 che abbiano lavorato almeno 12 mesi effettivi, anche non continuativi, prima dei 19 anni età e che si trovino in una delle sottoelencate situazioni | | In cosa consiste l'agevolazione |
| Lavoratori disoccupati | <i>ovvero lavoratori in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusto causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi</i> | Possibilità di uscire dal 1° maggio 2017 a 41 anni di contributi senza penalizzazioni a prescindere dall'età anagrafica invece che a 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne)** |
| Lavoratori invalidi | <i>ovvero lavoratori abbiano una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento</i> | |
| cosiddetti "Caregivers" | <i>ovvero lavoratori che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992</i> | |
| Lavoratori Impiegati in attività rischiose o difficili | <i>ovvero lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate alla pagina 4 che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo*</i> | |
| Lavoratori impiegati in attività definite usuranti ai sensi del Dlgs 67/2011 | <i>ovvero lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 3 del Dlgs 67/2011 (lavoratori addetti a mansioni faticose e pesanti, linea di catena, lavoratori notturni e conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo)</i> | |

Si agevola ulteriormente l'accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori che svolgono attività usuranti. In particolare:

Più nel dettaglio, a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, nei confronti dei richiamati lavoratori, si prevede:

- che non vengano più applicate le disposizioni in materia di decorrenze annuali per il godimento del trattamento pensionistico (c.d. finestre);
- una attenuazione delle condizioni legislativamente previste per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, anticipando al 2017 (in luogo del 2018) la messa a regime della disciplina relativa ai requisiti che devono essere presenti nel corso della carriera lavorativa. Infatti, per l'accesso al suddetto trattamento pensionistico anticipato, si richiede che le attività usuranti siano state svolte per un periodo di tempo pari, alternativamente:
 - ad almeno 7 anni negli ultimi 10 anni (rispetto alla normativa vigente si prevede che ai fini della suddetta durata non venga più compreso l'anno di maturazione dei requisiti e che il limite non venga più riferito solamente alle pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017);
 - ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva (rispetto alla normativa vigente tale limite non viene più riferito solamente alle pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018) (n. 2).
- in via transitoria, che per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 non si proceda all'adeguamento alla speranza di vita dei requisiti richiesti per l'accesso alla pensione anticipata (- adeguamento che proprio dal 2019 si avrà ogni biennio anziché ogni triennio).

Modifiche all'Opzione donna

In primo luogo è stata prevista l'estensione della possibilità di usufruire della cosiddetta opzione donna alle lavoratrici che pur avendo compiuto i 57 anni se dipendenti o 58 anni se lavoratrici autonome entro il 31/12/2015 non hanno maturato entro tale data i requisiti richiesti (di cui all'art. 1, c. 9, della L. 243/2004) a causa degli incrementi determinati dall'adeguamento dei medesimi all'aumento della speranza di vita. (57 anni + 3 mesi o 58 anni + 3 mesi).

Ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, rimangono comunque fermi per le predette lavoratrici la disciplina relativa agli incrementi della speranza di vita e alle decorrenze, nonché il sistema di calcolo contributivo.

Abolite le penalizzazioni

A partire dal 1° gennaio del 2018 va in "pensione" (quale termine è più appropriato!!) definitivamente il meccanismo delle penalizzazioni introdotte dalla Riforma Fornero per chi accede al pensionamento prima del compimento dei 62 anni di età. Si ricorda che tale penalizzazione era stata temporaneamente sospesa fino al 31 dicembre del 2017 dalla Legge di Stabilità per il 2014.

Non tax area per i pensionati

Completando il percorso avviato con la scorsa Legge di Stabilità si stabilisce una disciplina uniforme per le detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione (cosiddetti no tax area per i pensionati), estendendo ai soggetti di età inferiore a 75 anni la misura delle detrazioni già prevista per gli altri soggetti. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a :

- a) 1.880 euro se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 €
- b) 1.297 euro aumentata dal prodotto fra 583 € e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 € diminuito del reddito complessivo e 7.000 € se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 € ma non a 15.000 €
- c) 1.297 € se il reddito complessivo è superiore a 15.000 € ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 € diminuito del reddito complessivo e l'importo di 40.000 euro.

La contribuzione dovuta alla Gestione Separata

L'aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla cosiddetta gestione separata INPS (quella a cui sono iscritti i lavoratori "parasubordinati" e i liberi professionisti privi di una Cassa di categoria) si riduce al 25% in luogo del 29% previsto per il 2017 e del 33% che sarebbe dovuto scattare dal 2018. La riduzione – è bene precisarlo subito – riguarda solo i titolari di partita IVA che non siano né pensionati né iscritti obbligatoriamente ad un'altra gestione pensionistica.

Lavoratori affetti da patologie derivanti da asbesto

E' stato riconosciuto il diritto a una pensione di inabilità per i lavoratori affetti da patologie asbesto correlate, riconosciute di origine professionale o derivanti da causa di servizio, anche nel caso in cui questi non si trovino in condizioni di assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il beneficio è riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro per il 2017 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2018.

Fondi di solidarietà

La Legge di Bilancio interviene in materia di fondi di solidarietà bilaterali. Per quanto concerne i fondi di solidarietà bilaterali relativi al personale del credito e a quello del credito cooperativo, si introduce innanzitutto la possibilità, mediante modifiche dei relativi atti istitutivi, di corrispondere l'assegno straordinario per il sostegno al reddito (riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo) in favore di lavoratori che raggiungano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, anziché nei successivi cinque anni (come consentito dalla norma generale sui fondi bilaterali); inoltre, si prevede la possibilità di corrispondere, ai lavoratori in possesso dei medesimi requisiti, l'importo relativo al riscatto o alla ricongiunzione di periodi contributivi precedenti l'accesso al fondo di solidarietà, previo versamento delle relative somme.

Centralinisti non vedenti

Dal 1° gennaio 2017 le maggiorazioni di 4 mesi all'anno previste per questa categoria di lavoratori dalla Legge 113/1985 saranno utili non solo ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva ma anche all'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel sistema contributivo.